



Tirano 19.11.2005

Decreto 24 ottobre 2005 (G.U. n° 265 del 14.11.2005).

Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

Il nuovo Decreto 24.10.2005 emanato in **concerto** fra Ministero Attività Produttive e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, pubblicato il 14.11.2005 sulla G.U. n° 265, nella premessa recita testualmente:

"PREMESSO che gli obiettivi indicativi nazionali e comunitari di incremento della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili necessitano, per il loro raggiungimento nei tempi stabiliti, di un quadro incentivante coerente con gli stessi e che fornisca adeguate garanzie di continuità a supporto della produzione di energia da fonti rinnovabili;"

Orbene, la scrivente Federazione, in più e più occasioni, ha presentato ai Ministri e Ministeri di cui sopra proposte volte a promuovere un reale e concreto incentivo nell'utilizzo della biomassa vegetale (legnosa) proponendo in particolare i seguenti 4 punti:

- 1) Incentivare la produzione d'energia elettrica in cogenerazione;
- 2) Diversificare il valore del Certificato Verde secondo la fonte utilizzata;
- 3) Concedere ai produttori d'energia, in alternativa al periodo d'otto anni in cui si ha diritto a ricevere i Certificati Verdi, un **"Monte kWh"** corrispondente;
- 4) Riconoscere i Certificati Verdi per gli impianti a biomassa (legnosa), oltre alle modalità sopra indicate, anche in presenza d'impianti realizzati con finanziamenti pubblici (D.L. 387/03 art. 20 Comma 6).

Con il 1° punto si vuole tentare di ottenere la massima efficienza energetica utilizzando oltre all'energia elettrica anche tutto il calore contemporaneamente prodotto in considerazione che il rapporto produttivo, con utilizzo di biomassa (legnosa), è di circa 4 kWh termici per ogni kWh elettrico prodotto.

Sembrava poi del tutto logico, come proposto con il 2° punto, che il valore del Certificato Verde avesse un riferimento economico anche alla fonte utilizzata per la produzione di energia (come ad esempio è stato fatto con la nuova normativa in merito al valore del kWh elettrico prodotto con il fotovoltaico, valore che, come si può constatare, ha messo finalmente in moto lo sviluppo di questo settore).

Utilizzare biomassa legnosa (che deve essere acquistata) o "assimilati" (che necessitano di un pagamento per lo smaltimento) porta evidentemente a risultati economici completamente diversi.

Con il 3° punto abbiamo dimostrato come l'energia elettrica prodotta in Fascia F4 (55% circa del totale della produzione) con utilizzo di biomassa legnosa sia antieconomica (con il valore dell'energia ed il Certificato Verde corrispondente si copre a malapena il solo costo della biomassa utilizzata senza coprire gli altri costi connessi alla produzione).

Proponendo quindi la sostituzione del **periodo** concesso (otto o più anni) con un "**Monte kWh corrispondente**", il produttore può produrre energia elettrica con alto rendimento dell'impianto nelle "fasce" economicamente remunerative e/o nei periodi in cui è possibile utilizzare anche il calore contemporaneamente prodotto (inverno), evitando così possibili utilizzi non efficienti dell'impianto ed incrementando il beneficio energetico-ambientale ottenuto.

Nei periodi rimanenti l'impianto può funzionare a regime ridotto, risparmiando biomassa, ma non perdendo nello stesso tempo il diritto ai Certificati Verdi.

Al 4° punto si riteneva opportuno che, almeno per gli impianti utilizzatori di biomassa (legnosa), il possibile ampliamento al riconoscimento dei Certificati Verdi fosse permesso anche in presenza di finanziamenti pubblici.

Impensabile la realizzazione di detti impianti, per i costi degli stessi notevolmente superiori ad analoghi impianti di pari potenza funzionanti ad esempio a metano, senza alcun contributo finanziario pubblico.

Con il nuovo Decreto 24.10.2005, pubblicato il 14.11.2005 in G.U. n° 265, non solo non sono stati presi in considerazione i dati forniti e le proposte avanzate dalla FIPER ma, anche in contrasto con quanto previsto nelle premesse, all'art. 5 comma 2 del Decreto, viene previsto che oltre ai primi otto anni il produttore su richiesta ha diritto per ulteriori 4 anni al riconoscimento dei Certificati Verdi in misura però corrispondente al 60% della produzione energetica annua netta realizzata in ciascuno dei predetti 4 anni.

E' del tutto evidente che con l'utilizzo di biomassa (legnosa), se già con i Certificati Verdi a tariffa intera in fascia F4 era antieconomica la produzione d'energia elettrica, al 60% diventano antieconomiche, nei quattro anni successivi anche le Fasce F2 e F3, rimanendo, forse, interessante solo la Fascia F1, che comunque rappresenta solo il 5% circa della possibile produzione.

Utilizzando invece rifiuti/assimilati è del tutto evidente come il risultato economico finale sia completamente diverso.

L'art. 5 infine conferma in ogni caso l'applicazione dell'art. 20 comma 6 del D.L. 387/03, che non prevede in caso d'elevazione del periodo di riconoscimento dei Certificati Verdi la concessione degli stessi ad impianti che hanno beneficiato d'incentivi pubblici in conto capitale.

A nostro avviso si è sprecato quindi una nuova possibile ed importante occasione, anche in Italia, per promuovere realmente l'impiego di una **vera** fonte rinnovabile quale la biomassa legnosa il cui utilizzo avrebbe avuto, come già dimostrato in molti casi, notevoli ricadute positive nella manutenzione dei nostri boschi, del territorio e dell'ambiente in generale e con possibile e notevole sviluppo di risorse nel settore agricolo per produzione di biomassa ai fini energetici (vedasi la diffusione avuta in questi ultimi anni d'impianti di Short Rotation Forestry).

Certamente il settore agricolo sarà pesantemente penalizzato nei prossimi anni da questo **CONCERTATO** Decreto in cui il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali non ha inspiegabilmente partecipato.

Per ultimo si segnala come nella stessa G.U. 265 del 14.11.2005 è pubblicato il D.L. 24.10.2005, emanato sempre in **concerto** fra MAT e MAPP: "Direttive per la regolamentazione dell'emissione dei Certificati Verdi alla produzione d'energia di cui all'art. 1 comma 71, della Legge 23 Agosto 2004.n. 239, con il quale vengono stabilite le direttive per la regolamentazione dell'emissione dei Certificati Verdi alla produzione d'energia elettrica in cogenerazione **con qualsiasi e qualsivoglia combustibile utilizzato** ma con esplicita **esclusione delle biomasse** e rifiuti.

Ma i CERTIFICATI VERDI non erano in origine SOLO PER LE FONTI RINNOVABILI (fra cui le biomasse) ????

F.I.P.E.R.
Il Presidente
Walter Righini

www.fiper.it